

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4574

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

(PANDOLFI)

COL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

(DE VITO)

E COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(ZAMBERLETTI)

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1987, n. 127, recante misure urgenti per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, l'adeguamento antisismico di edifici pubblici e le Università della regione

Presentato il 3 aprile 1987

ONOREVOLI DEPUTATI! — Da recenti studi della Commissione delle Comunità Europee, in cui viene evidenziata la posizione relativa della Calabria rispetto alle altre regioni d'Europa, la stessa risulta, in base ai diversi indicatori socio-economici, agli ultimi posti della graduatoria ed in particolare il reddito *pro capite* è pari alla metà di quello medio delle altre regioni europee, mentre il suo tasso di

disoccupazione è pari al doppio della media europea.

Inoltre la Calabria presenta un tasso di attività di cinque punti inferiore rispetto a quello medio nazionale, mentre il tasso di disoccupazione è superiore di oltre 6 punti percentuali.

La struttura per settori è ancora quella caratteristica di aree in via di sviluppo, con una quota di occupazione

agricola ed una quota di occupazione nelle costruzioni pressoché doppie rispetto a quelle nazionali.

Molto simile è invece la quota relativa ai servizi, con la conseguenza che è la quota della occupazione nell'industria in senso stretto (per lo più industria manifatturiera) a risultare fortemente sottodimensionata in quanto costituisce circa un terzo del valore medio (9,6 per cento rispetto a 26,5 per cento).

Inoltre il divario tra questa e le altre regioni, comprese quelle del Mezzogiorno, si è ulteriormente accentuato, in questi ultimi anni, anche a causa del blocco dei finanziamenti degli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Al fine di avviare lo sviluppo della regione, il 26 ottobre 1984 il Governo ha presentato al Parlamento un piano organico di interventi, sia sul territorio, prevedendo interventi idrogeologici, di ricostruzione e valorizzazione economica del patrimonio boschivo, sia per lo sviluppo economico inserendo un sistema di incentivi atti a stimolare l'insediamento di nuove iniziative industriali.

Il disegno di legge sopra citato, già approvato dal Senato ed attualmente all'esame della Camera (atto n. 3197) prevede investimenti, per il periodo di nove anni, per complessivi 4.213 miliardi, dei quali una quota consistente pari a 3.170 miliardi è riservata alla realizzazione di interventi idrogeologici, forestali e infrastrutturali.

La copertura finanziaria dell'onere previsto nel decreto-legge, pari a lire 650 miliardi per il 1987, è assicurata utilizzando le disponibilità tuttora esistenti sull'accantonamento relativo al fondo speciale di conto capitale per l'anno 1986, pari a lire 500 miliardi, e per 150 miliardi a carico del medesimo fondo per l'anno 1987.

L'articolo 1 risponde all'esigenza di assicurare nelle more dell'approvazione del predetto disegno di legge, la continuazione degli interventi idrogeologici e forestali, in particolare nei settori della silvi-

coltura, della tutela del patrimonio forestale, della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale e delle altre attività previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 654, e per assicurare, nel contempo, il lavoro a circa 25.000 operai idraulico-forestali impiegati nella realizzazione di tali opere.

L'erogazione del contributo di lire 320 miliardi è solo una quota della spesa complessiva sostenuta, nel 1986, da parte della regione Calabria, la quale provvede anche con fondi propri e della Comunità Europea.

L'articolo 10 del disegno di legge atto Camera n. 3197 destina inoltre lire 220 miliardi al completamento del trasferimento dei centri abitati nei comuni di Cardinale, Centrache, Fabrizia, Nardodipace, San Lorenzo Bellizzi, Cardeto, Careri e Roghudi, distrutti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973.

È altrettanto noto che i relativi cantieri-lavori sono fermi da circa tre anni per assoluta carenza di finanziamenti e con conseguenti aggravii di costi dovuti per un verso a revisione prezzi e fermo cantiere e per altro verso alla collocazione in cassa integrazione guadagni dei circa 1.000 lavoratori interessati.

Attesa l'importanza che l'argomento riveste sotto il profilo economico, sociale, occupazionale e del mantenimento dell'ordine pubblico, è stato previsto all'articolo 2 un contributo speciale di lire 180 miliardi per finanziare tali spese.

Con l'articolo 3 si stanziavano lire 80 miliardi a favore delle Università calabresi, già previsti nel disegno di legge sulla Calabria.

Difatti, i 40 miliardi di lire a favore dell'Università degli Studi di Calabria, istituita con legge 12 marzo 1968, n. 442, sono destinati a finanziare la realizzazione di progetti inerenti alla sede universitaria e all'annesso centro residenziale, nonché a fronteggiare le spese per arredamenti ed attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e scientifica.

È indubbio che la mancata realizzazione delle opere occorrenti alla sede universitaria, sia residenziale che dipartimentale, ne abbia frenato lo sviluppo e la capacità di ricerca.

All'Università di Reggio Calabria, istituita con legge n. 590 del 1982 senza assegnazioni di fondi di primo impianto, nonché alla sede decentrata di Catanzaro sono assegnati 40 miliardi di lire per nuove strutture.

È quindi indispensabile porre in grado l'Università di conseguire, a breve termine, adeguati livelli di funzionalità, che rendano possibile l'esplicitazione delle specificità di facoltà ad elevato contenuto tecnologico, che debbono misurarsi con tutti i problemi posti dai rapidi processi di innovazione e di raggiungere, anche attraverso una attenta programmazione

edilizia, condizioni di equilibrio rispetto ad obiettivi realistici.

Infine, per far fronte ai più urgenti interventi di adeguamento antisismico sugli edifici pubblici nella regione Calabria e per la formulazione di un programma operativo di adeguamento sismico degli edifici e delle infrastrutture site nelle zone ad alto rischio sismico nella regione stessa, è autorizzata con l'articolo 4 la spesa di lire 70 miliardi. Tale somma affluisce sul fondo per la protezione civile e il Ministro per il coordinamento della protezione civile viene autorizzato a provvedere con proprie ordinanze.

L'articolo 5 concerne la copertura finanziaria.

Si chiede, pertanto, la conversione in legge del presente decreto.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° aprile 1987, n. 127, recante misure urgenti per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, l'adeguamento antisismico di edifici pubblici e le Università della regione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 1° aprile 1987, n. 127, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 1987.

Misure urgenti per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, l'adeguamento antisismico di edifici pubblici e le Università della regione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, l'Università della regione, nonché l'adeguamento antisismico di edifici pubblici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 320 miliardi a titolo di contributo speciale alla regione Calabria, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulle spese dalla medesima sostenute nel 1986 per il proseguimento delle attività previste dalla legge 12 ottobre 1984, n. 664.

2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, della dichiarazione del presidente della Giunta regionale prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87.

ARTICOLO 2.

1. Per far fronte alla copertura degli oneri connessi al trasferimento dei centri abitati nei comuni di Cardinale, Centrache, Fabrizia, Nardodipace, San Lorenzo Bellizzi, Cardeto, Careri e Roghudi, distrutti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973, è concesso alla regione Calabria un contributo speciale di lire 180 miliardi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

ARTICOLO 3.

1. A favore dell'Università degli studi della Calabria sono stanziati lire 40 miliardi per la realizzazione di opere relative all'edilizia universitaria, ivi compresa quella residenziale, e per le spese per arredamenti ed attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e scientifica.

2. Per la realizzazione di nuove strutture a favore dell'Università degli studi di Reggio Calabria e della sede decentrata di Catanzaro e per le spese per arredamenti ed attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e scientifica, viene stanziata la somma complessiva di lire 40 miliardi.

3. Le predette somme sono utilizzate dalle citate Università secondo le modalità stabilite dalla legge 6 marzo 1976, n. 50.

ARTICOLO 4.

1. Per far fronte ai primi urgenti interventi di adeguamento antisismico sugli edifici pubblici nella regione Calabria e per la formulazione di un programma operativo di adeguamento antisismico degli edifici e delle infrastrutture site nelle zone ad alto rischio sismico nella stessa regione, è autorizzata la spesa di lire 70 miliardi che affluisce sul Fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive integrazioni.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, provvede, con proprie ordinanze, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

ARTICOLO 5.

1. All'onere complessivo di lire 650 miliardi derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede, quanto a lire 500 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, al-

l'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Interventi a favore della regione Calabria », e, quanto a lire 150 miliardi, mediante corrispondente riduzione del medesimo capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando il medesimo accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1987.

COSSIGA

CRAXI — ROMITA — GORIA — PANDOLFI —
DE VITO — ZAMBERLETTI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI.